

consentito ora il Consiglio intende che debba risolvere favorevolmente per la cooperativa il dubbio prospettato sulla interpretazione dell'art. 62 (e quindi dell'art. 64) per ciò che riguarda la distinzione fra "acquisto di casa costruita" e di "nuova costruzione", e sempre che il Consiglio stesso intenda coluca la garanzia supplementare costituita dalla delega sullo stipendio.

Per quanto, infine, concerne il frazionamento del mutuo, il Direttore generale fa osservare che, pur ammesso che l'obbligo solidale dei soci fino al completo ammortamento sarebbe senz'altro da preferirsi, lo stesso T. U. all'art. 16 del Capo 5°, riflettente gli enti mutuali, fra gli enti e le persone ommesse a entrare mutui per costruire od acquistare case popolari od economiche, comprende esplicitamente i soci delle cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche. Su altri termini è prevista ed ammessa la concessione di mutui ai singoli soci, ciò che equivale al consentire il frazionamento fra i soci assegnatari, del mutuo complessivo concesso alla Cooperativa per l'acquisto dello stabile complessivo degli alloggi assegnati per